



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
Codice Ente: 1 7 1 8 3
DELIBERAZIONE N. 13
Del 28.06.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **giugno** è stato convocato per le ore **19.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione **ordinaria** ed in seduta **comune** di prima convocazione.

La riunione del Consiglio Comunale si svolge in modalità a telematica ai sensi della normativa vigente.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	FERRI GERARDO	SINDACO	P
2.	CIOLI LUIGI	VICESINDACO	P
3.	BREGOLI ROBERTO	ASSESSORE	P
4.	BALDUCHELLI FLAVIO	CONSIGLIERE	P
5.	CONTRINI FLAVIO	CONSIGLIERE	P
6.	GAGLIANDI ROSANNA	CONSIGLIERE	P
7.	PORTERI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
8.	ZANOLINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	P
9.	PORTERI ANDREA	CONSIGLIERE	P
10.	FONTANA GIORGIO	CONSIGLIERE	P
11.	BENEDETTI ANDREA	CONSIGLIERE	P

Assiste il Segretario comunale: **Dott. ALBERTO LORENZI**

Il Signor **Dott. FERRI GERARDO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è scaduto il revisore dei conti dott. Agostino Pozzoli nominato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 15 maggio 2019.

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria.

Visto l' art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234 , 236 e 239 , D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali. All'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta

Visto l'art. 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; in particolare:

- il comma 1, rimandando alle disposizioni dello statuto e del regolamento l'individuazione dell'attività di collaborazione che è chiamato a svolgere l'organo di revisione, elenca le funzioni assegnate a quest'ultimo;
- il comma 6, prevede che "lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori".

Atteso che "(...) Sulle modalità di scelta della figura di collaboratore, la normativa non prevede alcun criterio selettivo, salvo richiamare la necessità del possesso dei requisiti per accedere alla funzione di revisore degli enti locali. Il rinvio all'art. 234 comma 2 mutua, in sostanza, i requisiti di professionalità che deve possedere il collaboratore, senza porre altre condizioni soggettive limitative all'assunzione dell'incarico, salva la necessità di rispettare attentamente le norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 236 del Tuel, nonché i limiti previsti per l'affidamento dell'incarico di revisore contabile di cui all'art.238 del Tuel." (Tratto da: " Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, "Atto di orientamento sul collaboratore dell'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 4, del Tuel", 12 marzo 2018). Vedi altresì **Ministero dell'interno | Parere | 20 maggio 2021**

Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è scaduto e occorre provvedere alla nomina dell'organo di revisione unico.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che

verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

- il Decreto Ministero dell'Interno del 6 novembre 2013 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti

- l'Avviso Ministero dell'interno |22 ottobre 2021 - Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2022 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti;

- il Parere Ministero dell'interno |20 aprile 2022 - Revisore unico unionale: nomina ex articolo 1, comma 110, legge 56 del 2014 -Revisore unico unionale – in merito alla facoltà per l'Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri a' sensi dell'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge n.56 del 2014, ha previsto che la funzione dell'organo di revisione possa essere svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico. Circa il compenso, occorre fare riferimento all'art. 241, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018.

Atteso che l'art. 87, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Tenuto conto della nuova la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, la Direzione centrale della FL ha ritenuto necessario ed utile delineare la nuova procedura di estrazione dei revisori dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per uniformare le attività delle Prefetture in modo da garantire, fino a cessata emergenza, criteri di trasparenza, pubblicità e tracciabilità anche nelle operazioni svolte attraverso il lavoro agile. Comunicato 25 marzo 2020 della Direzione centrale della finanza locale

Atteso che il Direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno con il decreto 4 febbraio 2020 ha provveduto alla modifica dell'algoritmo del software di gestione della procedura informatica di estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali. (Vedi D.Dirett. 4 febbraio 2020, Direzione centrale Finanza locale)

Considerato che la popolazione del Comune di Tavernole sul Mella risulta essere di 1213 abitanti al 31 dicembre 2020 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti effettuato il giorno 27 maggio 2022 presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia protocollo Prefettura Brescia – enti locali – Prefettura Brescia - ENTI LOCALI - ELETTORALE - AREA II - Prot. Uscita N.0043756 del 27 maggio 2022 protocollo in entrata del comune di Tavernole sul Mella n. 2970 del 27 maggio 2022.

Visto che il primo nominativo estratto dott. AGOSTINO POZZOLI ha accettato la carica di revisore dei conti del comune di Tavernole sul Mella con nota acclarata al protocollo in entrata n. 3478 registrato il 22 giugno 2022 di accettazione dell'incarico.

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina.

Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell'art. 236 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

Atteso che il Decreto ministeriale 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla

classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali. - stabilisce un aumento: a) di circa il 20% per la generalità degli enti locali per il recupero dell'inflazione maturata nel periodo 2005/2018;
b) di circa il 30% negli enti locali con più di 5mila abitanti per compensare l'aumento dei compiti via via attribuiti ai revisori.

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 del seguente tenore:

“Art. 1

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo. “

Art. 2

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 4

1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.

Allegato

Tabella A - Compenso annuo

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
-------------------------------------	----------

● Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, con la Delib. 9 ottobre 2015, n. 272, nell'affrontare la complessa questione della quantificazione dei compensi ai revisori dei conti negli enti locali, ha affermato che tale compenso deve rispettare i canoni di ragionevolezza e adeguatezza che siano in relazione con le funzioni svolte dall'organo di revisione, fermo restando che la normativa civilistica non impone minimi tariffari inderogabili.

- Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, sentenza n. 81, del 12 marzo 2018: in merito al compenso per i revisori dei conti negli enti locali non è previsto dalla normativa un limite minimo ma solo limiti massimi del compenso, in relazione ai criteri stabiliti dal D.M. 20 maggio 2005. (cfr. deliberazione 28 giugno 2017, n. 16/SEAUT/2017/QMIG).
- Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sentenza 103/2017/QMIG) secondo la quale: «L'esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.....»
- Corte dei Conti|EMILIA ROMAGNA|Parere|21 gennaio 2019| n. 5
Massima redazionale
Sulla possibilità da parte degli enti locali di poter adeguare i compensi dei revisori dei conti alle convenzioni in corso, ossia senza più la riduzione del 10%, la risposta è positiva se, nella delibera del consiglio comunale di nomina, si è fatto esplicito riferimento a un obbligo di adeguamento alle disposizioni di legge; la risposta è, invece, negativa se l'adeguamento dei compensi riguarda il nuovo aggiornamento disposto dal decreto 21 dicembre 2018.
- Deliberazione n. 75/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per il Molise, evadendo una richiesta di parere in merito alla rideterminazione dei compensi dell'organo di revisione stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, ha evidenziato che è intestata alla discrezionalità dell'ente locale la valutazione della rispondenza di detti importi ai requisiti di congruità e di adeguatezza.
- Dal 1° gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento. Non è stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del DL 78/2010, che stabiliva, con decorrenza 1° gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente.

Atteso che il taglio del 10% dei compensi spettanti al revisore non viene più applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31/12/2017 dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 244 del 2016. Tanto in quanto dalla delibera di nomina si evince in modo inequivocabile la volontà dell'amministrazione deliberante di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal D.L. n. 78 del 2010. Il venir meno delle prescrizioni normative ivi previste, così come da ultimo prorogate dal citato art. 13, comporta quindi la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege.

Corte dei conti-Toscana, Sez. contr., Delib., 14 novembre 2018, n. 76

“(…) Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie “Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle

funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che **"l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina"** (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG). Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, "la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 ("i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...") **non incidono sull'assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo"** (deliberazione n. 16 cit.). Successivamente, con l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati). Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017.(...)

Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2005, il quale – invero – fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori. Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui "... risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi" (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2005."

Di recente, il comma 6-bis, art. 241 TUEL, introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto una specifica limitazione all'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'Organo di revisione, rimborso che, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; tale norma, come suggerisce il titolo dell'intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni,

ATTESO CHE:

- con Delib. 15 ottobre 2015, n. 329, la [Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia](#), ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità. Il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno.

Per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore se risiede in un altro Comune è sempre dovuto; per i giudici contabili la norma contenuta, tra l'altro nel D.Lgs. n. 267 del 2000, ha carattere tassativo e deve essere rispettata.

- Fatte salve variazioni normative intervenute in argomento, in base all'art. 241, comma 7, TUEL, e all'art. 3, D.M. Interno 20 maggio 2005, i criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti degli enti locali non possono essere variati, in corso di rapporto, in virtù di atti amministrativi adottati dallo stesso ente locale.

Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95

- [Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228](#)

Per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione, ex D.M. Interno 20 maggio 2005, il limite massimo della fascia demografica inferiore non può costituire il limite minimo della fascia demografica superiore, atteso che le disposizioni sul compenso dei revisori non prevedono limiti minimi. **Ai componenti dell'Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria/richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.** Il predetto rimborso va riconosciuto anche se non espressamente previsto all'atto del conferimento dell'incarico, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti. Non ricorrendo tale ultima circostanza, il Comune istante, per adeguarsi alle previsioni di legge, potrà prevedere il rimborso di uno specifico onere di trasferta a favore dei revisori residenti fuori dal territorio comunale con decorrenza dall'inizio dell'incarico, sempre con riferimento a spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate e, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dall'art. 241, comma 6-bis, TUEL.

Ritenuto di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti., ai sensi del DM 21 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - in € 4.150,00, salvo conguagli, con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, al netto di IVA al 4%, oneri contributivi e previdenziali di legge e per spese viaggio costo carburante, salvo più puntuali conguagli per quel che concerne l'effettivo importo delle spese di carburante.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero 24 settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Interviene:

Sindaco Ferri: Con la presente delibera ratifichiamo la nomina del nuovo revisore dei conti, comunicatoci dalla Prefettura a seguito del sorteggio effettuato. Come primo sorteggiato è risultato il dott. Alessandro Lonati, con studio in Brescia che, come da documentazione allegata alla delibera, accetta l'incarico, comunica che non ci sono cause di incompatibilità e propone un compenso come da tabellario approvato dal ministero.

Andrea Porteri. Il compenso è stato adeguato alla tabella. So di altri colleghi che sono un po' in difficoltà nei comuni piccoli perché tendono un po' a mercanteggiare, ma se la tabella è quella è quella. C'è stato un ricorso alla Corte dei Conti che ha deciso con il dire che la forbice è quella tabellare e non fasce più basse.

Con voti unanimi favorevoli nessun astenuto e nessun contrario resi in forma palese dai presenti aventi diritto per alzata di mano.

DELIBERA

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.lgs. n. 267/00 per il triennio 2022/2025 il dottor LONATI ALESSANDRO, quale indicato in verbale di sorteggio del Revisore dei Conti effettuato il giorno 27 maggio 2022 presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia protocollo Prefettura Brescia del 27 maggio 2022 protocollo in entrata del comune di Tavernole sul Mella n. 2970 del 27 maggio 2022.
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ovvero dal 31 marzo 2022.
3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
4. di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti Compenso calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento decreto Min. Interno e MEF per i comuni di fascia popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti: € 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00) oltre cassa, IVA e oneri di legge e al rimborso delle spese di viaggio vitto ed alloggio effettivamente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 267/200, del D.M. 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3.
5. Di assumere impegno di spesa per l'importo di € 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00), salvo conguagli, con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, al netto di IVA al 4%, oneri contributivi e previdenziali di legge e per spese viaggio costo carburante, salvo più puntuali conguagli per quel che concerne l'effettivo importo delle spese di carburante, a mente degli articoli 183 e 191 del testo unico enti locali D. Lgs. N. 267/2000 per la causale di cui al punto 4) del dispositivo del presente deliberato con imputazione al capitolo 3401/1 intervento 10.10.1.03 del bilancio 2022 regolarmente approvato che attualmente presenta la disponibilità di € 5.500,00.
6. di stabilire che il Revisore avrà diritto al rimborso delle spese per i viaggi effettivamente sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere con voti unanimi favorevoli nessun astenuto e nessun contrario resi in forma palese dai presenti aventi diritto per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione N. 13 del 28.06.2022

Oggetto: **NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. FERRI GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ALBERTO LORENZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti *(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ALBERTO LORENZI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 18.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Lorenzi



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

<i>OGGETTO:</i>	NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025
-----------------	---

ATTESTAZIONI E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Dott. Alberto Lorenzi, responsabile del servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la correttezza dell'azione amministrativa e contestualmente, ai sensi dell'art. 147bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alberto Lorenzi



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

<i>OGGETTO:</i>	NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025
-----------------	---

ATTESTAZIONI E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Conforti Alessio, responsabile del servizio finanziario, esprime parere FAVOREVOLE attestante la correttezza dell'azione amministrativa e contestualmente, ai sensi dell'art. 147bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Conforti Alessio



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

Deliberazione N. **13** del 28.06.2022

Oggetto: **NOMINA REVISORE DEI CONTI DOTT. ALESSANDRO LONATI TRIENNIO 2022/2025**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo comune per 15 giorno consecutivi a partire dal **18.07.2022**

Pubblicazione n. 200 del 18.07.2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Gallia Silvia